



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
TERZA SEZIONE CIVILE

N. RG 2299 /2014

All'udienza del 20/05/2016 h. 12,26 sono presenti gli avv.ti RUFFINI ENRICO per parte attrice, e PUERARI SERGIO oggi sostituito dall'avv. Gaggini Roberta per parte convenuta, GAIA GIROLAMI in sostituzione dell'avv. ANDREA RUSSO per la terza chiamata , i quali discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Parte attrice rileva che in caso di soccombenza della propria assistita, non potrà essere condannata alle spese di lite in favore del Comune di Castellanza in quanto tale Comune oltre ad essere stato chiamato in causa dal Comune di Marnate a motivo dei rapporti in terni tra i due enti scaturenti dalla Convenzione tra essi stipulata in data 13.6.1997 n. 96, non ha svolto nei confronti di tale Comune alcuna domanda.

Al riguardo il convenuto Comune di Marnate evidenzia che la chiamata del terzo si è resa necessaria dall'esistenza della convenzione in essere tra i due Comuni.

Per il Comune di Castellanza il procuratore evidenzia la non applicabilità di tale convenzione nel caso specifico in quanto la realizzazione e la manutenzione del collettore di collegamento della rete fognaria è a carico del Comune di Castellanza mentre la manutenzione del manto stradale è a carico del Comune di Marnate.

Evidenzia che Il Comune di Marnate non ha dimostrato il nesso causale tra la caduta dell'attrice rispetto al tombino, ed evidenzia altresì che l'attrice ha denunciato la caduta all'interno di una buca nei pressi del tombino e non già sul tombino medesimo.

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

Ad ore 13,15 viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sperata sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.

Il Giudice

Elena Masetti Zannini

N. R.G. 2299/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Masetti Zannini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2299/2014** promossa da:

PAMELA FERRARIO (C.F. FRRPML32C45C139J), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA R.SANZIO, 1 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. RUFFINI ENRICO

ATTORE

contro

COMUNE DI MARNATE (C.F.00263510125), con il patrocinio dell'avv. PUERARI SERGIO e dell'avv. PUERARI GIULIA (PRRGLI80T70L682W) VIA DANDOLO 10 21052 VARESE; , elettivamente domiciliato in VIA DANDOLO N.10 21100 VARESE presso il difensore avv. PUERARI SERGIO

CONVENUTO

COMUNE DI CASTELLANZA (C.F. 00252280128), con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANDREA, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 87, MILANO presso il difensore avv. RUSSO ANDREA

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 20.5.2016.

All'udienza del 20/05/2016 è stata pronunciata ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Con atto ritualmente notificato, Pamela Ferrario esponeva:

- che il 16 ottobre 2011 alle ore 1.00 di notte inciampava in una buca presente in prossimità di un tombino posto ai margini della carreggiata di via Per Marnate all'altezza del confine con il territorio del Comune di Castellanza;
- che la strada era oscura e la buca non segnalata;
- che a causa della caduta si era recata al pronto soccorso della Clinica Mater Domini di Castellanza dove le veniva diagnosticato un trauma distrattivo-contusivo al piede destro ed in sede di visita specialistica ortopedica una distorsione tibio-tarsica destra con distrazione LPAA.

Conveniva pertanto in giudizio il Comune di Marnate e concludeva affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse che il sinistro occorso era imputabile al Comune e conseguentemente accertasse e dichiarasse che il danno patito ammontava ad euro 7.095,00, condannando la convenuta al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva la convenuta, la quale formulava istanza di chiamata in causa del terzo Comune di Castellanza e concludeva in via principale per il rigetto della domanda, in via subordinata per la determinazione dell'equo indennizzo e la condanna del Comune di Castellanza a tenerla indenne da ogni somma eventualmente riconosciuta all'attrice.

Si costituiva il Comune di Castellanza la quale in via principale formulava domanda di rigetto delle pretese attoree, i via subordinata formulava domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del Comune di Marnate ed in via di ulteriore subordine di accertamento del concorso di colpa di parte attorea.

Esaurita l'istruttoria orale, all'udienza del 20.5.2016 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Ritiene questo giudice che le domande proposte in giudizio da parte attorea debbano essere integralmente rigettate in quanto, dai documenti prodotti e dall'espletata istruttoria orale, risultano non provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore afferma di essere caduto nella buca presente in prossimità di un tombino situato sulla via per Marnate all'altezza del confine con il territorio del Comune di Castellanza, a causa della insidiosità della stessa e delle circostanze di tempo nelle quali si è verificato l'incidente (i.e. la scarsa illuminazione della strada). La prospettazione attorea, pertanto, evidenzia una responsabilità del Comune convenuto (Comune di Marnate) ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Ebbene, circa la responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella fattispecie un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (si veda, da ultimo, l'ordinanza del 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.

Ne consegue, l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombando comunque sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude, involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004).

L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11). D'altra parte, il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).

Questi principi devono trovare adeguata coordinazione con quelli di recente conio della Suprema Corte secondo la quale *“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)*

(Corte di Cassazione, 13 marzo 2013 n. 6306). In altri termini la giurisprudenza di legittimità si è evoluta nel senso di ritenere che la prova del nesso causale (a carico dell'attore) è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc...), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte.

In altri termini, *“qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso”* (Corte di Cassazione, Sez. 6-3, ordinanza n. 21212 del 20 ottobre 2015).

In queste ipotesi si rendono pertanto *“necessari ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi”* (Cass., sent. n. 2660/2013).

Orbene, nella fattispecie concreta, non è provata l'intrinseca potenzialità dannosa della cosa in custodia, che possa acclarare la sussistenza del nesso di causalità, nei termini rigorosi innanzi enunciati, tenuto conto dei principi ora esposti, ovvero del fatto che il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo la *res* di per sé statica ed inerte.

Infatti, né i documenti prodotti né le testimonianze rese nel corso del giudizio, sono elementi da soli sufficienti a fornire la suddetta prova. Invero, gli unici testi di parte attorea non hanno personalmente assistito all'evento di talché non solo non vi è prova del fatto storico a monte, cioè che effettivamente parte attorea sia caduta a causa della buca collocata sui luoghi per cui è causa, ma nemmeno vi è prova del nesso di causalità inteso nei termini rigorosi ora esposti.

Sia il teste Alberta Malacrida sia il teste Christian Borsani hanno infatti riferito della caduta dell'attrice per avere appreso detta circostanza da quest'ultima. La prima ha riferito *“Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi sono stati riferiti da mia figlia. Non ero presente al momento del sinistro”*, il secondo ha riferito *“Non ho visto il momento in cui è caduta per terra, mi è stato riferito dalla attrice stessa che lei era caduta nella buca vicina al tombino”*.

I testimoni dell'attore, pertanto, in qualità di testi *de relato actoris*, hanno deposto su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 15 gennaio 2015 n. 569).

Nè in ogni caso può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità posto che *"allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito"* (Corte di Cassazione, Sez. VI, 18 dicembre 2015 n. 25594).

La domanda di parte attorea formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. non può, pertanto, trovare accoglimento.

L'attore, in via alternativa, ha chiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art 2043 c.c.

"La c.d. *insidia o trabocchetto* non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva *invisibilità* e per la sua conseguente *imprevedibilità*, integra una situazione di *pericolo occulto*" (Cassazione civile sentenza n. 20943 del 2009); *"l'indagine relativa alla sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se assistito da congrua e corretta motivazione* (Cassazione civile sentenza n. 20953 del 2006).

Ritiene il Tribunale che incomba sull'attore l'onere di provare in concreto tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dall'art. 2043 c.c.: la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva (Cassazione civile, sentenza n. 20943 del 2009; Cassazione civile sentenza n. 390 del 2008).

Orbene, nella fattispecie concreta, l'attore non ha fornito la prova in particolare della condotta e dell'imputabilità soggettiva alla convenuta per le ragioni poc'anzi esposte.

Ne deriva che anche la domanda formulata in via subordinata non possa essere accolta.

Consegue alla soccombenza la condanna dell'attore a rifondere al convenuto le spese processuali.

Quanto alle spese processuali sostenute dal terzo chiamato, si osserva che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei

confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Corte di Cassazione, sez. II, 18/12/2015, n. 25541).

Nella vicenda in esame, la prospettazione attorea (seppur priva di riscontro probatorio all'esito del giudizio) ha evidenziato chiaramente che la Ferrario sarebbe caduta non già a causa del tombino bensì a causa della buca posta in prossimità dello stesso (cfr. atto di citazione pag. 1) e dunque a causa della cattiva manutenzione del manto stradale. L'arbitrarietà della chiamata del terzo da parte del convenuto trova ragione e fondamento nel contenuto non solo dell'atto di citazione ma anche della Convenzione del 13.6.1997 stipulata tra il Comune di Marnate ed il Comune di Castellanza, invocata dal primo a sostegno dell'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo.

Ebbene, dalla lettura delle obbligazioni ivi contenute gravanti sul Comune di Castellanza si evince che quest'ultimo non poteva in alcun modo essere ritenuto responsabile dell'eventuale danno patito dall'attrice, atteso che tale convenzione ha ad oggetto esclusivamente l'utilizzo del tratto della fognatura del Comune di Marnate per il convogliamento degli scarichi della pubblica fognatura di Castellanza e disciplina l'obbligo per il Comune di Castellanza di sostenere le spese per la *“realizzazione e manutenzione del collettore di collegamento della propria fognatura alla fognatura del Comune di Marnate [...]”*. Ne deriva che, non avendo parte convenuta fornito elementi a sostegno dell'esistenza di altri e diversi obblighi in capo al Comune di Castellanza, considerato che la buca per cui è causa si trova sul manto stradale limitrofo alla cameretta di ispezione della rete fognaria, e che esula dalle obbligazioni indicate in Convenzione a carico del Comune di Castellanza, la sua chiamata in causa deve ritenersi arbitraria e, dunque, le spese processuali devono essere poste a carico della convenuta nella misura che si liquida come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

- P. O. M. -

Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta le domande proposte dall'attore;
- condanna l'attore a rifondere le spese processuali in favore del convenuto Comune di Marnate, che liquida in euro 3.108,00 per compenso professionale di avvocato, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A.;
- condanna il convenuto Comune di Marnate a rifondere al terzo chiamato Comune di Castellanza le spese processuali che liquida in euro 3.108,00 per compenso professionale di avvocato, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A.
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Busto Arsizio, 20 maggio 2016

Il Giudice

Dott. Elena Masetti Zannini


FUNZIONARIO C. D. UFFICIO
Dott.ssa *Viliana FILIANOTI*

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
CANTONI CIVILE

20 MAG 2016

PERVENUTO - DEPOSITATO


FUNZIONARIO C. D. UFFICIO
Dott.ssa *Viliana FILIANOTI*